



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Servizio di vigilanza attiva armata e non armata presso i varchi di accesso per i visitatori al Sito Archeologico di Pompei ubicati in Pompei presso la porta di accesso del Parco Archeologico di Pompei (Porta Marina, Piazza Anfiteatro, Piazza Esedra) e Castellammare di Stabia (Reggia del Quisisana) ed Eventi Straordinari in Calendario Calendario -- trattativa diretta MEPA n. (trattativa n. 3150388) – ISTITUTO SELPOL S.R.L., - CIG: 9615709E14 e successivi o.d.s. n.1,2,3 - PROROGA ex art. 106, comma 11 Dlgs n. 50/2016

Il Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel

Premesso che:

- con Decreto Direttoriale di aggiudicazione n. 60 del 28.2.2023 a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021, è stato affidato il servizio di vigilanza (armata e fiduciaria), mediante Trattativa diretta Me.P.A, da erogarsi presso la porta di accesso il Parco Archeologico di Pompei (Porta Marina, Piazza Anfiteatro, Piazza Esedra) e le sedi di Castellammare di Stabia (Reggia del Quisisana), ed Eventi Straordinari in calendario all'operatore ISTITUTO SELPOL S.R.L. con sede alla via della Libertà n.102 - 84086 - Roccapiemonte (SA) (p.iva 05519030653), in virtù di trattativa diretta MEPA (trattativa n. 3150388) per un importo pari ad € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) oltre IVA, comprensivo dei Costi di Sicurezza aziendali, di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, oltre i costi calcolati forfettariamente dall'amministrazione per pari ad € 1.000,00 (mille/00) non soggetti a ribasso, per un monte ore complessivo per il servizio di GPG di 4.645,00 per il servizio OPL di circa 3.571,00 ore e con previsione di GPG a chiamata per servizio serale - eventi di ore 1,00;
- in data 15.2.2023 veniva sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del contratto, al fine di garantire il servizio de quo senza soluzione di

continuità nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

- con contratto n. 61 del 3.5.2023 sottoscritto con la Società **Istituto Selpol s.r.l.** con sede alla via della Libertà n.102 - 84086 - Roccapiemonte (SA) (p.iva 05519030653), il Parco Archeologico di Pompei, verificata la conformità dell'offerta e dei requisiti in capo all'operatore economico ha formalizzato il rapporto (trattativa n. 3150388);
- con n. 1, 2, 3 ordine di servizio il RUP ha modificato le modalità di erogazione del servizio in virtù delle variate esigenze;
- a partire dal 1.4.2023 è entrato in vigore l' "orario estivo" del Parco Archeologico, con rimodulazione degli orari di accesso al pubblico e chiusura pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione (<http://pompeisites.org/info-per-la-visita/orari-e-tariffe/>);
- attese le modifiche intervenute in corso di rapporto il termine di conclusione del contratto sottoscritto l'operatore ha comunicato la data del 15.7.2023;
- con nota mail trasmessa al RUP in data 30.6.2023 l'operatore ha invece ricalcolato il servizio effettivo erogato ed ha comunicato la conclusione del servizio alla data del 2.7.2023, anticipando di ben 13 giorni la cessazione delle attività;
- con ordine di servizio n. 4 del 3/7/2023 il RUP ha ordinato all' **ISTITUTO SELPOL S.R.L.**, la prosecuzione del servizio fino a nuovo ordine

Considerato che

- Con il D.G. del Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'avvio della procedura per l'individuazione di un nuovo operatore;

Atteso che

- Ad oggi la procedura per l'individuazione del nuovo operatore è ancora in corso e comunque non è ancora giunta a conclusione;
- L'art. 106, comma 11 Dlgs n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, prevede che **"(...) La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione**

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante",

- che l'art. 9.8 della Lettera di invito di cui al contratto in essere consente e riserva la possibilità alla Stazione Appaltante di disporre il ricorso alla proroga tecnica in comprovata presenza dei presupposti richiesti;
- Il servizio di vigilanza attiva fissa è necessario ed indispensabile per garantire la sicurezza del Sito e l'incolumità dei numerosi visitatori che quotidianamente accedono al Parco Archeologico;
- Il carattere essenziale di tale intervento è comprovato dal fatto che il servizio di vigilanza è necessario e funzionale a garantire la prevenzione e controllo dei varchi di accesso, ed è volto a scongiurare il pericolo concreto di eventi che possano determinare gravi danni all'integrità del bene culturale (ad esempio attentati terroristici) nonché a regolamentare e controllare il flusso dei visitatori;
- Occorre garantire l'erogazione dello stesso servizio essenziale senza soluzione di continuità per consentire le ordinarie attività del Parco per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo operatore ai sensi della procedura già indetta;

ritenuto che

- La disposizione della proroga ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, come chiarito dall'A.N.A.C (già AVCP) con parere AG 38/2013 e che "è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (in ultimo cfr. Delibera ANAC n. 576/2021, nonché T.A.R. Campania, Napoli n. 1312/2020)

- vi è l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- non si è potuto procedere al perfezionamento della nuova procedura per ragioni non dipendenti dall'amministrazione, attesa l'intervenuta imprevista anticipazione della conclusione del servizio

Tanto premesso, atteso, ritenuto e considerato,

questa Amministrazione con il presente atto:

DISPONE

- che la durata del contratto n. 61 del 3.5.2023 (trattativa n. 3150388) concluso con **Istituto Selpol s.r.l.**, va prorogata di n. 28 giorni (ventotto) naturali e consecutivi, per un numero di ore corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione, per GPG e OPL, da svolgersi secondo il vigente orario (Calendario Estivo) del Parco agli stessi patti e condizioni stabilite e segnatamente fino al 30/7/2023 (compreso), data in cui presuntivamente l'Amministrazione avrà individuato il nuovo operatore economico aggiudicatario;
- che la concessione della presente proroga considerando il ribasso offerto dall'Istituto Selpol s.r.l., comporta un aumento dell'importo del contratto n. 61 del 3.5.2023 (trattativa n. 3150388) stimato in circa € 30.000,00 oltre IVA, salvo successiva rideterminazione a consuntivo;
- che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità ha verificato la disponibilità finanziaria in BILANCIO 2023 CAP. 1.1.3.220 IMP. 216 per complessivi € 36.600,00.

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Il RUP e DEC
Arch. Paolo Mighetto

Visto di regolarità contabile
Dott. Davide Russo